Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 23 aprile 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1498.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Rosa Ferrari Cortinovis », con sede in Novara.

N. 1498. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Rosa Ferrari Cortinovis », con sede in Novara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 122. — GRECO

LEGGE 18 marzo 1968, n. **450**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 dell'accordo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Ungherese

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Presidenza della Repubblica Popolare Ungherese, partendo dalla convinzione che il mantenimento e lo sviluppo dei contatti tradizionali ed amichevoli tra i due popoli nel campo culturale, artistico, scientifico, turistico e sportivo rappresenti un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti internazionali, hanno deciso di stipulare un nuovo Accordo Culturale e a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana l'on. Mario ZAGARI - Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri.

Il Consiglio di Presidenza della Repubblica Popolare Ungherese il sig. Béla SZILÀGYI, Vice Ministro degli Affari Esteri.

i quali, dopo avere scambiato in buona e debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

La Repubblica Italiana manterrà a Budapest l'Istituto di Cultura per lo sviluppo delle relazioni italo-ungheresi nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte.

La Repubblica Popolare Ungherese manterrà a Roma l'Accademia d'Ungheria per lo sviluppo delle relazioni ungaro-italiane nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte.

Articolo 2.

Le Parti contraenti si assicurano, su base di reciprocità:

a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli Istituti Culturali previsti dall'Articolo 1 del presente Accordo;

b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprietà degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;

c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica e il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento degli Istituti Culturali in parola.

Articolo 3.

Le Parti contraenti promuoveranno contatti diretti tra gli Istituti ed Enti scientifico-culturali dei due Paesi, favorendo a tale scopo i viaggi di studio e scambi di delegazioni, di scienziati e tecnici.

Art. 4.

Le Parti contraenti offriranno reciprocamente a studenti e giovani laureati borse di studio, sia annuali che di breve durata, perchè possano iniziare o proseguire studi e ricerche o completare la loro preparazione scientifica, tecnica, artistica nell'altro Paese. Le borse di studio saranno assegnate da appositi Comitati italo-ungheresi.

Articolo 5.

Le Parti contraenti, conservando i tradizionali legami esistenti tra gli ambienti universitari e scolastici dei due Paesi, allo scopo di perfezionare e sviluppare l'insegnamento della lingua e letteratura ungherese in Italia e italiana in Ungheria, promuoveranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nei propri Paesi attraverso cattedre nelle Università o in istituti d'istruzione superiore, rettorati universitari e corsi liberi.

L'insegnamento della lingua e della letteratura ungherese nelle Facoltà di Lettere delle Università di Roma e di Padova continuerà ad essere affidato, per incarico annuale riconfermabile, a docenti di nazionalità ungherese.

La Parte italiana favorirà, compatibilmente con l'autonomia universitaria, la costituzione presso la Facoltà di Lettere delle Università di Roma e di Padova di Istituti di lingua e letteratura ungherese, nell'ambito di quelli di Lingue e Letterature straniere o di Glottologia.

La Parte ungherese manterrà le cattedre di Lingua e Letteratura italiana presso le Università Eötvös Lorànt di Budapest e Jòzsef Attila di Szeged; inoltre provvederà ad assicurare l'insegnamento a livello universitario della lingua e letteratura italiana presso l'Università Kossuth Lajos di Debrecen.

Presso l'Università di Budapest sarà affidato un posto di lettore ad un docente italiano; presso l'Università di Szeged un posto di professore o di lettore verrà similmente affidato a un docente italiano.

La scelta dei docenti italiani per le Università di Budapest e Szeged e quella dei docenti ungheresi per le Università di Roma e di Padova verrà effettuata dalle Università ospitanti su terne proposte per via diplomatica dalla Parte inviante.

Per le altre istituzioni di insegnamento superiore, nelle quali si insegna la lingua e la letteratura dell'altra Parte, la Commissione Mista, di cui all'Articolo 17 del presente Accordo, potrà suggerire eventuali miglioramenti.

La Parte ungherese continuerà a curare l'insegnamento della lingua italiana nei propri Istituti d'istruzione secondaria.

Articolo 6.

Ciascuna delle due Parti contraenti si adopererà affinchè i testi di storia e geografia in uso nelle scuole, riguardanti l'altra Parte, contengano esposizioni obiettive.

Articolo 7.

Le Alte Parti contraenti studieranno, allo scopo di concludere un accordo speciale, le condizioni alle quali esse potranno riconoscere l'equivalenza dei titoli e qualifiche rilasciati o attribuiti dalle loro Università e dagli Istituti d'istruzione.

Articolo 8.

Le Parti contraenti favoriranno la traduzione e la pubblicazione nel proprio territorio di opere edite nell'altro Paese aventi un particolare valore artistico, scientifico o tecnico.

Articolo 9.

Le Parti contraenti favoriranno i contatti e gli scambi d'informazione e documentazione di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le Accademie ed Istituti superiori dei due Paesi per le questioni di reciproco interesse.

Articolo 10.

Le Parti contraenti promuoveranno lo scambio delle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche, letterarie e divulgative tra le Accademie, le Biblioteche, le Università e gli Archivi dei due Paesi. Esse faciliteranno in tutta la misura possibile la diffusione dei libri e delle pubblicazioni dell'altro Paese.

Articolo 11.

Le Parti contraenti agevoleranno lo studio dei materiali di Archivio dei due Paesi per ricerche storiche nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni.

Articolo 12.

Le Parti contraenti favoriranno gli scambi di:

a) esposizioni scientifiche e tecniche, mostre d'arte, libri d'arte e scientifici, d'arte applicata e d'artigianato;

b) libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione;

c) microfilms a carattere culturale, scientifico e tecnico, nonché films e materiali d'informazione a carattere scientifico.

Articolo 13.

Ciascuna Parte contraente favorirà la rappresentazione delle opere teatrali, musicali e cinematografiche dell'altra Parte nel proprio territorio e accorderà ogni possibile facilitazione alle rappresentazioni di complessi artistici, di orchestre e di solisti organizzate su basi commerciali.

Articolo 14.

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione diretta tra gli organi radiotelevisivi dei due Paesi promuovendo lo scambio di notizie e di materiali d'informazione sull'altro Paese.

Allo scopo di promuovere scambi di notizie, di films televisivi, di programmi scientifici, letterari, musicali e d'altro genere si procederà ad un accordo speciale fra le organizzazioni della Radiotelevisione dei due Paesi.

Articolo 15.

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione diretta tra le organizzazioni sportive dei due Paesi.

Articolo 16.

Le Parti contraenti, convinte che una intensificazione di contatti personali contribuirà ad incrementare ulteriormente i rapporti italo-ungheresi, faciliteranno in ogni modo lo sviluppo del turismo fra i due Paesi.

Articolo 17.

Per l'esecuzione dell'Accordo le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista che si riunirà alternativamente in Italia e in Ungheria: a Roma sotto la presidenza del Ministro per gli Affari Esteri italiano, o di persona da lui designata; a Budapest sotto la presidenza del Ministro per gli Affari Esteri ungherese, o di persona da lui designata.

La Commissione Mista avrà il compito di elaborare programmi particolareggiati per l'attuazione del presente Accordo nonché di seguirne attentamente la realizzazione favorendo quanto possibile le iniziative di enti ed organizzazioni che svolgono attività previste nell'Accordo.

Articolo 18.

Le questioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo saranno regolate periodicamente nei Programmi di scambi culturali elaborati dalla Commissione Mista.

Articolo 19.

Le Parti contraenti convengono che il programma particolareggiato, elaborato dalla Commissione Mista italo-ungherese, non esclude altre iniziative nel campo delle relazioni culturali che si svolgano nello spirito del presente Accordo, in piena conformità con le leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi e sulla base della reciprocità e della non ingerenza nelle questioni interne dell'altro Paese.

Articolo 20.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce a tutti gli effetti la Convenzione culturale italo-magiara del 16 febbraio 1935.

Articolo 21.

Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo resterà in vigore per la durata di dieci anni, e qualora non venga denunciato da una

delle Parti contraenti sei mesi almeno prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato ogni volta per un ulteriore periodo di cinque anni.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Budapest il 21 settembre 1965 in duplice originale, in lingua italiana ed in lingua ungherese, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica popolare ungherese
Bela SZILAGYI

Per la Repubblica italiana
Mario ZAGARI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 2 aprile 1968, n. **451**.
Restituzione dell'I.G.E. alla esportazione dei fiori e piante ornamentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge, sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera è dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, del 2,40 e dell'1,20 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Art. 2.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e l'imposta di conguaglio all'importazione di cui al precedente articolo, si applicano in base alle norme stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Tabella dei prodotti per la cui esportazione è consentita la restituzione dell'imposta generale sull'entrata nella misura, rispettivamente, del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento e per la cui importazione è dovuta l'imposta di conguaglio nella stessa misura.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Aliquota d'imposta	
		Da restituire sui prodotti esportati	D conguaglio sui prodotti importati
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	2,40	2,40
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, marschi e bicheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce 06.03	1,20	1,20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968.
Costituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1968-1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che il collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nominato con proprio decreto 27 giugno 1964 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1964, registro n. 18, foglio n. 275), è scaduto dalla carica e che occorre conseguentemente provvedere alla nomina di detto collegio per il quadriennio 1968-1971, ai sensi dell'art. 12 del citato testo unico, nonchè stabilire la misura del compenso ad esso spettante;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1968-1971 è costituito come segue:

Pascarella dott. Cesare, sindaco effettivo, in rappresentanza della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

Caropreso dott. Pasquale, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cantile dott. Fernando, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Garri dott. Francesco, sindaco supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;
Giglio dott. Francesco, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Mori dott. Milton, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Ai componenti il collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni spetta un compenso annuo nella misura e con le modalità stabilite con proprio decreto del 27 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1964 (registro n. 18 Industria e commercio, foglio n. 275) aumentato di lire centomila per i sindaci effettivi e di lire cinquantamila per i sindaci supplenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1968

SARAGAT

ANDREOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1968
Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 59

(3520)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Imperia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Re dott. Aleardo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;
Rossi dott. Luigi, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gheri geom. Elio, rappresentante del genio civile;
Romano rag. Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Mariano per. agr. Mariano, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;
Pisani Claudio, Pullia Franco, Varesco Armando, Surico Nicola, D'Alessandro Vincenzo, Ricci Celestino e Piva Carlo, rappresentanti dei lavoratori;
Antellini prof. Oddo, Roberti dott. Mario, Zaccarini rag. Manlio e Vasino Romualdo, rappresentanti dei datori di lavoro;
Bobbio Osvaldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 116

(3444)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.
Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1966, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Viste le note del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia, n. 24943 del 27 ottobre 1967 e n. 27423 del 16 novembre 1967, con le quali viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Setari Vincenzo, presidente della citata commissione, e il per. agr. Iossa Gaetano, membro della commissione stessa in rappresentanza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia, rispettivamente con l'avv. De Bellis Gaetano e con il dott. Melino Mariano;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. De Bellis Gaetano e il dott. Melino Mariano sono nominati: il primo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Foggia e, il secondo, membro della commissione stessa quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in sostituzione, rispettivamente, del dott. Setari Vincenzo e del per. agr Iossa Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1967

Il Ministro: BOSCO

(3445)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Sostituzione di un componente supplente della commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dalla legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, con il quale è stata, tra l'altro, istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione centrale per le cooperative;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1965, con il quale è stata ricostituita la commissione anzidetta;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla citata commissione, il dott. Rinaldo Cisotti, in sostituzione del prof. Girolamo Penso, componente supplente di detto organo;

Considerato che occorre provvedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Rinaldo Cisotti è nominato membro supplente della commissione centrale per le cooperative, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale dell'alimentazione, in sostituzione del prof. Girolamo Penso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1968
Registro n. 1, foglio n. 211

(3369)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1967.

Autorizzazione al comune di Macerata a contrarre un mutuo per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Macerata n. 199 in data 20 luglio 1967 e della giunta municipale n. 1012 in data 6 ottobre 1967 approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta dell'11 ottobre 1967 con il numero 34287 deliberazioni riguardanti l'assunzione di un mutuo di L. 650.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede del palazzo di giustizia di quella città;

Letta la domanda del 17 ottobre 1967 prodotta dal sindaco del comune di Macerata;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità indifferibile di costruire in Macerata un nuovo edificio da destinare a sede del palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede del palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato ed approvato superiormente a firme prof. arch. Alfredo Lambertucci, dal dott. arch. Maroni Marcelletti e dal dott. Francesco Scuterini, il comune di Macerata è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 650.000.000 (seicentocinquantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Macerata un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 46.233.000 (quarantaseimilioniduecentotrentatremila) annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 650.000.000 da contrarre ai sensi del precedente articolo 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dallo esercizio finanziario 1966.

Art. 3.

Previa presentazione del provvedimento formale relativo alla concessione del mutuo suddetto, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Macerata, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1968
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 220

(3934)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

Sostituzione, per completamento di biennio, di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Padova nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1967, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza Mauri Paolo, il maggiore di pubblica sicurezza La Noce

Adolfo ed i capitani di pubblica sicurezza Leso Leone e Soriente Alberto vennero designati, per il biennio 1967-1968, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Padova nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il tenente colonnello Mauri Paolo, il maggiore La Noce Adolfo ed il capitano Soriente Alberto sono stati trasferiti rispettivamente in data 18 luglio 1967, 5 ottobre 1967 e 27 settembre 1967 e che il capitano Leso Leone è stato promosso al grado di maggiore in data 14 agosto 1967 e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date predette;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del tenente colonnello Mauri, del maggiore La Noce e del capitano Soriente ed alla conferma, con l'attuale grado, del maggiore Leso, per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Padova, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1968:

1) tenente colonnello di pubblica sicurezza Barbè Renato, comandante del 2° reparto celere di pubblica sicurezza di Padova, in sostituzione del tenente colonnello Mauri Paolo;

2) maggiore di pubblica sicurezza Leso Leone, comandante della sezione di polizia stradale di Padova, in sostituzione del maggiore di pubblica sicurezza La Noce Adolfo;

3) capitano di pubblica sicurezza Cescon Ivo, addetto all'autocentro di Padova, in sostituzione del capitano Leso Leone;

4) capitano di pubblica sicurezza Marchetti Dario, dell'ispettorato 4ª zona Padova, in sostituzione del capitano Soriente Alberto.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il Ministro: TAVIANI

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Atti vincolati di competenza del direttore generale dell'economia montana e delle foreste in materia di personale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 155 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, ratificato con modificazioni con la legge 4 maggio 1951, n. 538;

Visto l'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani);

Ritenuta l'opportunità di determinare, ai fini di una più sollecita attuazione dell'azione amministrativa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli atti vincolati del direttore generale per l'economia montana e per le foreste in materia di personale del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale dell'economia montana e delle foreste in materia di personale del Corpo forestale dello Stato, sono i seguenti:

1) comunicazioni di non ammissibilità ai concorsi alle qualifiche iniziali per difetto negli aspiranti dei requisiti obbiettivi, non valutabili discrezionalmente;

2) richieste al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed agli organi competenti della magistratura ordinaria, della designazione di presidenti e di componenti di commissioni esaminatrici di concorsi banditi dall'amministrazione;

3) provvedimenti relativi alla decadenza dall'impiego per rifiuto di prestare la promessa solenne od il giuramento, nei casi previsti dagli articoli 11 e 127, lettera *a*), *b*), *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 11 e 56, lettera *a*), *b*), *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90;

4) esonero dal periodo di prova nei casi previsti dall'art. 10, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

5) provvedimenti di diniego di assunzione per chiamata diretta di invalidi o di appartenenti a categorie assimilate, per mancanza di posti o di requisiti obbiettivi negli interessati;

6) provvedimenti di esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obbiettivi non valutabili discrezionalmente ed in conformità del parere del consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami per l'ammissione ai quali sia richiesto il parere favorevole di detto organo;

7) provvedimento di esclusione dagli scrutini di promozione degli impiegati sospesi ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

8) provvedimenti per la concessione agli impiegati dei congedi straordinari spettanti di diritto: matrimonio, esami, invalidità di guerra o per servizio, gravidanza e puerperio (articoli 37 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

9) provvedimenti per la concessione agli impiegati del congedo straordinario per richiamo alle armi (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

10) collocamento degli impiegati in aspettativa per servizio militare (art. 67 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

11) collocamento degli impiegati in aspettativa per mandato parlamentare;

12) collocamento degli impiegati in aspettativa per infermità alle condizioni e nei limiti di tempo previsti dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

13) sospensione del rapporto d'impiego del personale non di ruolo per adempimenti degli obblighi di leva per mandato parlamentare;

14) dichiarazione di assenza degli operai permanenti per servizio militare, per malattia, per mandato parlamentare;

15) intimazione della diffida prevista dall'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 39 - secondo comma - della legge 5 marzo 1961, n. 90;

16) provvedimenti di sospensione obbligatoria dalla qualifica dei dipendenti, ai sensi dell'art. 98 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

17) provvedimenti di destituzione degli impiegati e degli operai permanenti, di diritto, a seguito di condanna penale (art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

18) revoca della sospensione cautelare dei dipendenti, nei casi previsti dagli articoli 97, primo e quarto comma, e 99 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

19) emanazione del provvedimento di riammissione in servizio dell'impiegato destituito e successivamente assolto con formula piena nel giudizio penale di revisione (articolo 88 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

20) emanazione del provvedimento di riammissione in servizio dell'impiegato destituito e successivamente prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare (art. 89 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

21) cancellazione dal ruolo degli impiegati, degli impiegati non di ruolo e dei salariati per passaggio ad altri ruoli;

22) provvedimenti afferenti al riconoscimento della retrodatazione dell'assunzione all'impiegato non di ruolo, nonchè quelli relativi alla ricostiuzione della carriera dei ruoli aggiunti;

23) denunzia alla procura della Corte dei conti di fatti che diano luogo a responsabilità di impiegati e operai permanenti ai sensi dell'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

24) promozione dell'azione di rivalsa nei confronti degli impiegati e degli operai permanenti nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, primo periodo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 15, secondo comma, primo periodo, della legge 5 marzo 1961, n. 90;

25) provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex-combattente, invalido di guerra ed appartenente ad altre categorie assimilate;

26) emanazione dei titoli di spesa per il pagamento degli stipendi, degli assegni per carichi di famiglia e di altri assegni fissi mensili, dei compensi per lavoro straordinario autorizzato o prescritto ed effettivamente prestato e di tutti gli altri assegni, competenze di indennità cui gli impiegati abbiano diritto (indennità di gabinetto, gettoni di presenza, trattamento di missione, indennità speciale non discrezionale);

27) emanazione di ruoli di spesa fissa e di relative variazioni;

28) emanazione dei decreti e di altri provvedimenti formali, per l'attribuzione dello stipendio, di aumenti periodici, degli assegni per carichi di famiglia, e di altri assegni fissi mensili;

29) provvedimenti per la concessione dell'assegno alimentare all'impiegato sospeso (art. 82 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

30) provvedimenti concernenti l'attribuzione e la rideterminazione dell'assegno personale agli operai ed agli ex operai temporanei, inquadrati tra il personale non di ruolo;

31) atti riguardanti l'emanazione dei decreti di collocamento a riposo degli impiegati e dei salariati per il raggiungimento dei limiti di età, ai sensi degli articoli 1 e 2, primo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

32) atti relativi all'emanazione dei decreti e di altri provvedimenti formali, per l'attribuzione di quiescenza e riversibilità (liquidazione di pensioni ordinarie e di pensioni privilegiate; liquidazione dell'indennità « una tantum », in luogo di pensione; indennità per cessazione di rapporto d'impiego e di lavoro - buona uscita E.N.P.A.S.);

33) emanazione dei titoli di spesa per la corresponsione del trattamento di quiescenza;

34) provvedimenti di riscatto, a favore del personale, dei servizi prestati non di ruolo e del periodo degli studi universitari;

35) richiesta di parere obbligatorio al comitato delle pensioni privilegiate ordinarie presso la Corte dei conti per la concessione di pensione privilegiata e di equo indennizzo;

36) concessione dell'equo indennizzo in dipendenza di lesioni o di infermità per causa di servizio;

37) provvedimenti relativi alla concessione di aumenti di legge sui canoni di fitto bloccato di immobili adibiti ad uffici dell'amministrazione centrale o ad uffici periferici;

38) atti interruttivi della prescrizione di diritto spettanti all'amministrazione;

39) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme sequestrate o pignorate;

40) autorizzazione di pagamento di somme da corrispondersi in dipendenza di incarichi di studio;

41) atti di esecuzione delle sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria attributiva di somme a titolo di riparazione pecuniaria;

42) provvedimenti per il ricupero di somme versate erroneamente in tesoreria;

43) provvedimenti concernenti il rimborso dei fondi di deposito e lo svincolo delle polizze a garanzia di obblighi contrattuali;

44) autorizzazione di pagamento di parcelle ai sanitari di fiducia dell'amministrazione;

45) relazione al Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

46) richiesta di pareri all'Avvocatura generale dello Stato e alle avvocature distrettuali dello Stato, nei casi obbligatori;

47) richiesta di pareri al Provveditorato generale dello Stato, nei casi obbligatori;

48) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

49) determinazioni negative per difetto di presupposti obbiettivi, non valutabili discrezionalmente, quando non siano espressamente attribuiti alla speciale competenza degli altri organi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: RESTIVO

(3434)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Castiglione della Pescaia.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delibera del consiglio comunale di Castiglione della Pescaia in data 25 giugno 1966, n. 36, con la quale è stato proposto che il territorio comunale di Castiglione della Pescaia (Grosseto) venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio comunale di Castiglione della Pescaia (Grosseto) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche al territorio comunale di cui all'art. 1 è istituita l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Castiglione della Pescaia con sede in Castiglione della Pescaia.

Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1968.

Classificazione tra le provinciali di un tronco di strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 15 marzo 1967, n. 5596/770/66, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la classificazione fra le provinciali del primo tronco « Milano-Varedo » della nuova strada provinciale n. 44 « Milano-Lentate », che ha inizio dal confine territoriale del comune di Milano, sul prolungamento di viale Rubicone e termine in comune di Varedo innestandosi alla strada provinciale n. 10 « Monza-Saronno », ora strada statale n. 527 « Bustese »;

Visto il voto 12 dicembre 1967, n. 1828, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il tronco di strada in parola ha i requisiti voluti all'art. 4 comma *b*) della legge n. 126 per essere classificato provinciale;

Ritenuto che il suddetto tronco stradale può, pertanto, essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tronco stradale « Milano-Varedo » della nuova strada provinciale n. 44 « Milano-Lentate », che ha inizio dal confine territoriale del comune di Milano, sul prolungamento di viale Rubicone e termine in comune di Varedo, innestandosi alla strada provinciale n. 10 « Monza-Saronno », ora strada statale n. 527 « Bustese » (estesa km. 7+500).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Autorizzazione all'approdo nel porto di Licata di navi con carico in tutto o in parte di tabacchi in foglia o lavorati provenienti dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, concernente il regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi;

Visto l'art. 62 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi e successive modificazioni;

Considerata la necessità di includere, ai sensi del citato art. 62 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il porto di Licata fra quelli nei quali possono approdare le navi con carico in tutto o in parte di tabacchi in foglia o lavorati provenienti dall'estero per fare operazioni di commercio;

Visto il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel porto di Licata possono approdare le navi con carico in tutto o in parte di tabacchi in foglia o lavorati provenienti dall'estero per fare operazioni di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1963

Il Ministro: PRETI

(3719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 aprile 1968:

Storto Enrico, notaio residente nel comune di Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Moncalieri, distretto notarile di Torino.

Astuti Vincenzo, notaio residente nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

*Milazzo Anna Maria, notaio residente nel comune di Rad*dusa, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Tocco di Casauria, distretto notarile di Teramo.

Tamburello Giuseppe, notaio residente nel comune di Gualtieri Sicaminò, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Mistretta, stesso distretto.

Paulone Guido, notaio residente nel comune di Aidone, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Tregnago, distretto notarile di Verona.

Bogino Gianpiero, notaio residente nel comune di Moretta, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Vigone, distretto notarile di Torino.

Loscalzo Antonina, notaio residente nel comune di San Mauro Forte, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Stigliano, stesso distretto.

(3528)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno abbandonato in sponda sinistra del torrente Versa in comune di S. Maria della Versa.

Con decreto 8 marzo 1968, n. 312 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno abbandonato in sinistra del torrente Versa, segnato nel catasto del comune di S. Maria della Versa (Pavia) al foglio 8, allegato 2, mappale 642 di mq. 803 ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 gennaio 1967 in scala 1:1000 dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3439)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in sinistra del torrente Staffora in località Ponte.

Con decreto 2 marzo 1968, n. 282 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in sinistra del torrente Staffora, in località Ponte segnato nel catasto del comune di Varzi (Pavia) al foglio IV, mappale B/sub e, di mq. 1.200 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 novembre 1966, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Pavia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3440)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del vecchio alveo del fiume Torano in comune di Piedimonte d'Alife.

Con decreto interministeriale 27 gennaio 1968, n. 113, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dell'alveo del fiume Torano, segnato nel catasto del comune di Piedimonte d'Alife (Caserta al foglio SU-lettera *a*) (mq. 400); lettera *b*) (mq. 160) e quindi complessivamente mq. 560 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 settembre 1965 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Caserta; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3375)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Deposito munizioni Verne », sito nel comune di Costigliole Saluzzo.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 21 marzo 1968, n. 400 è stato dismesso dal demanio pubblico - ramo Difesa-Esercito e trasferito tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato l'immobile costituente il deposito munizioni Verne, sito nel comune di Costigliole Saluzzo (Cuneo), contraddistinto nel nuovo catasto terreni del predetto comune al foglio di mappa XI con le particelle numeri 172 di mq. 43 e 173 di mq. 2180 (totale superficie mq. 2223).

(3526)

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex deposito munizioni di S. Niccolò », sito in comune di Calendasco.

Con decreto interministeriale n. 399, del 21 marzo 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex deposito munizioni di S. Niccolò », sito in comune di Calendasco (Piacenza), riportato nel nuovo catasto terreni del predetto comune alla pagina 209, foglio di mappa n. 33, mappali numeri 4, 5, 6, 9, 13 e 15, della superficie complessiva di mq. 96.230.

(3527)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina dei vice presidenti presso l'Ente delta padano, ente di sviluppo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 3 aprile 1968 il dott. Ezio Piancastelli è stato nominato vice presidente presso l'Ente delta padano, ente di sviluppo, ai sensi dell'art. 4, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 3 aprile 1968 il dott. Nino Adolfo Cristofori è stato nominato vice presidente presso l'Ente delta padano, ente di sviluppo, ai sensi dell'art. 4, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

(3569)

Nomina dei vice presidenti presso l'Ente maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 3 aprile 1968 il dott. Ugo Luciani è stato nominato vice presidente presso l'Ente maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ai sensi dell'art. 4, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 3 aprile 1968 il sig. Mario Ferri e stato nominato vice presidente presso l'Ente maremma - ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ai sensi dell'art. 4, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

(3570)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autrizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.634.461, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3617)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.994.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3618)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.064.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3619)

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Villalba (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.541.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3620)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Argusto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.645.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3621)

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Domus de Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3622)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Mandas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3623)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Mogorella (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3624)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Ovindoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.694.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3625)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Pau (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3626)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3627)

Autorizzazione al comune di San Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di San Nicolò Gerrei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3628)

Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Sardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3629)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Tuili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3630)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1968, il comune di Zerfaliu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3631)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Florinas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3694)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.522.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3695)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Giave (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3696)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Illorai (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3697)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Ittireddu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3698)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3699)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Monti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.585.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3700)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Mozzagrogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.444.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3701)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Ossi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3702)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.753.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3703)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Spoltore (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.645.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3704)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Telti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3705)

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Usini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3706)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1968, il comune di Vicoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.335.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3707)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giovanni Wittmer, nato a Cedegolo (Brescia) il 22 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo, rilasciatogli dall'Università di Milano il 9 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

La dott.ssa Luigia Vian, nata a Napoli il 1° luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dall'Università di Padova il 4 gennaio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

L'ing. Carlo Bertinelli, nato a Parma il 28 maggio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 28 febbraio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3537)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Sergio Milan, nato a Marostica (Vicenza) il 21 dicembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Padova in data 7 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

Il dott. Giovanni Antonio Gabrieli, nato a Strudà (Lecce) il 30 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Bari in data 5 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(3540)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di novantanove società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 marzo 1968 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio dell'arredamento, con sede in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 19 luglio 1960, repertorio n. 34523;

2) Società cooperativa di cons. Alfredo Tomesani, con sede in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 18 ottobre 1955, repertorio n. 17027;

3) Società cooperativa edilizia Sandonatese, con sede in Bologna, costituita per rogito Poyani in data 7 agosto 1963, repertorio n. 12057;

4) Società cooperativa edilizia G. Goldoni, con sede in Anzola Emilia (Bologna), costituita per rogito Poyani in data 26 gennaio 1962, repertorio n. 5848;

5) Società cooperativa Piccoli e Medi Produttori Agricoli di Bentivoglio (Bologna), costituita per rogito Sassoli in data 20 aprile 1952, repertorio n. 24467;

6) Società cooperativa agricola di Borgo Tossignano, con sede in Borgo Tossignano (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 6 dicembre 1958, repertorio n. 5108;

7) Società cooperativa agricola di Calderara di Reno, con sede in Calderara di Reno (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 18 maggio 1951, repertorio n. 3094;

8) Società cooperativa agricola ed edile tra i soci delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ACLI di Vigo di Camugnano, con sede in Vigo di Camugnano (Bologna), costituita per rogito Paolella in data 10 settembre 1950, repertorio n. 1370;

9) Società cooperativa agricola di Grizzana, con sede in Grizzana (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 27 aprile 1959, repertorio n. 5951;

10) Società cooperativa edificatrice Reno, con sede in Marzabotto (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 3 luglio 1960, repertorio n. 8372;

11) Società cooperativa ortofrutticoltori Minerbio, con sede in Minerbio (Bologna), costituita per rogito Serra in data 15 dicembre 1961, repertorio n. 57936;

12) Società cooperativa edilizia Esperia, con sede in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 11 ottobre 1963, repertorio n. 14122;

13) Società cooperativa edificatrice Il Borgo, con sede in Grassina di Bagno a Ripoli (Firenze), costituita per rogito Lapi in data 8 giugno 1963, repertorio n. 115882;

14) Società cooperativa edificatrice l'Albero, con sede in Antella di Bagno a Ripoli (Firenze), costituita per rogito Lapi in data 18 luglio 1963, repertorio n. 117163;

15) Società cooperativa edificatrice Frà Ristoro, con sede in Campi Bisenzio (Firenze), costituita per rogito Lapi in data 7 dicembre 1963, repertorio n. 121771;

16) Società cooperativa Agrivaldelsa, con sede in Castelfiorentino (Firenze), costituita per rogito Pampaloni in data 30 giugno 1961, repertorio n. 1977;

17) Società cooperativa edificatrice Pozzale, con sede in Empoli (Firenze) costituita per rogito Lapi, in data 19 gennaio 1964, repertorio n. 123191;

18) Società cooperativa edificatrice Stella Alpina, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 3 dicembre 1963, repertorio n. 35572;

19) Società cooperativa edificatrice Valsugana, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 11 ottobre 1963, repertorio n. 35369;

20) Società cooperativa edificatrice Reggianese, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 3 dicembre 1963, repertorio n. 35571;

21) Società cooperativa edificatrice Gabriella, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 23 gennaio 1964, repertorio n. 35854;

22) Società cooperativa edificatrice Tina già Le Fonti, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 12 marzo 1964, repertorio n. 36064;

23) Società cooperativa edificatrice La Certezza, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 23 gennaio 1964, repertorio n. 35855;

24) Società cooperativa edificatrice Mezzana Nuova, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 2 gennaio 1964, repertorio n. 35740;

25) Società cooperativa agricola Le Tre Spighe, con sede in San Martino Villa Franca (Forlì), costituita per rogito Bolognesi in data 18 maggio 1966;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana stagnini del porto di Genova, con sede in Genova, costituita per rogito Valdettaro in data 15 novembre 1963, repertorio n. 1322;

27) Società cooperativa edilizia Carristi, con sede in Genova, costituita per rogito Bruno in data 25 settembre 1957, repertorio n. 69074;

28) Società cooperativa Vini italiani - Cooperativa fra produttori e distributori, con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 30 maggio 1961, repertorio n. 22382;

29) Società cooperativa edilizia Pianetta, con sede in Genova, costituita per rogito Rassetto in data 11 dicembre 1957, repertorio n. 10581;

30) Società cooperativa Lavoratori dell'industria della Val Freddana, con sede in San Martino in Freddana di Pescaglia (Lucca), costituita per rogito Micheloni in data 19 giugno 1946, repertorio n. 5090;

31) Società cooperativa Produttori agricoli di Sambucheto, con sede in San Bucheto di Montecassiano (Macerata), costituita per rogito Pelosi in data 29 gennaio 1964, repertorio n. 16991;

32) Società cooperativa agricola ACLI Santa Maria d'Alto Cielo, con sede in Santa Maria d'Alto Cielo di S. Ginesio (Macerata), costituita per rogito Giustozzi in data 2 maggio 1963, repertorio n. 17128;

33) Società cooperativa edilizia La Speranza, con sede in S. Giacomo Po di Bagnolo San Vito (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 18 aprile 1962, repertorio n. 26955;

34) Società cooperativa edilizia Fiorente, con sede in Bigarello (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 30 aprile 1964, repertorio n. 51668;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascente » fra terrazzieri e braccianti, con sede in Cesole di Marcaria (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 19 novembre 1945, repertorio n. 4656;

36) Società cooperativa di lavoro e produzione di Campitello, con sede in Campitello di Marcaria (Mantova), costituita per rogito Nicolini in data 9 gennaio 1946, repertorio n. 329;

37) Società cooperativa edilizia Carlo Poma, con sede in Villa Poma (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 21 febbraio 1962, repertorio n. 25545;

38) Società cooperativa Abitazione Asso, con sede in Milano, costituita per rogito Raya in data 23 novembre 1963, repertorio n. 24547;

39) Società cooperativa Cons. Juvenilia, con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 3 aprile 1960, repertorio n. 4060;

40) Società cooperativa edilizia Sandonatese Sessantatrè, con sede in San Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Moretti in data 6 aprile 1963, repertorio n. 59540;

41) Società cooperativa Lavoratori Agricoli di San Rocco al Porto, con sede in San Rocco al Porto (Milano), costituita per rogito Contedini in data 6 giugno 1948, repertorio n. 494;

42) Società cooperativa Consorzio Allevatori Modenesi, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 10 agosto 1960, repertorio n. 7446;

43) Società cooperativa Nuova Cooperativa Casearia di Cognento, con sede in Modena, Villa Cognento, costituita per rogito Giannotti in data 11 novembre 1961, repertorio n. 8417;

44) Società cooperativa La Fiorita tra produttori agricoli di Modena, con sede in Modena, Villa Cognento, costituita per rogito Giannotti in data 11 aprile 1962, repertorio n. 8809;

45) Società cooperativa AMCA - Azienda modenese carburanti agricoli, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 26 novembre 1960, repertorio n. 7654;

46) Società cooperativa agricola di lavoro Terra in fiore, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 27 aprile 1962, repertorio n. 8866;

47) Società cooperativa Cantina cooperativa vini della zona di Castelvetro, con sede in Castelvetro (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 7 dicembre 1961, repertorio n. 8510;

48) Società cooperativa Braccianti Agricoli Progresso e Lavoro di Vallalta, con sede in Vallalta di Concordia sul Secchia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 18 dicembre 1957, repertorio n. 5268;

49) Società cooperativa Consorzio di miglioramento agrario di Finale Emilia, con sede in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 26 agosto 1960, repertorio n. 7477;

50) Società cooperativa Consorzio di miglioramento agrario di Guiglia, con sede in Guiglia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 21 novembre 1961, repertorio n. 8453;

51) Società cooperativa Consorzio di miglioramento agrario di Lama Mocogno, con sede in Lama Mocogno (Modena), costituita per rogito Cortelloni in data 21 maggio 1961, repertorio n. 9219;

52) Società cooperativa agricola Molino di Villafranca di Medolla già cooperativa per la macinazione e gli ammassi di Medolla, con sede in Villafranca di Medolla (Modena), costituita per rogito Borellini in data 25 ottobre 1945, repertorio numero 14135;

53) Società cooperativa Consorzio miglioramento agrario di Medolla, con sede in Medolla (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 20 luglio 1960, repertorio n. 7409;

54) Società cooperativa agricola di lavoro « La Buona Terra », con sede in Nonantola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 16 maggio 1962, repertorio n. 8915;

55) Società cooperativa ortofrutticola intercomunale di Nonantola e comuni limitrofi, con sede in Nonantola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 3 gennaio 1963, repertorio n. 9580;

56) Società cooperativa Consorzio di miglioramento agrario di Pavullo, con sede in Pavullo nel Frignano (Modena), costituita per rogito Cortelloni in data 18 maggio 1961, repertorio n. 9214;

57) Società cooperativa Dettaglianti Alimentaristi di Sassuolo e comuni limitrofi, con sede in Sassuolo (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 1° dicembre 1961, repertorio n. 8498;

58) Società cooperativa Comunale Agricola e di Lavoro di San Cesario, con sede in San Cesario sul Panaro (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 24 novembre 1961, repertorio n. 8467;

59) Società cooperativa Casearia San Biagio, con sede in San Biagio di San Felice sul Panaro (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 20 dicembre 1961, repertorio n. 8546;

60) Società cooperativa Consorzio di miglioramento agrario San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 26 luglio 1960, repertorio n. 7420;

61) Società cooperativa Consorzio di miglioramento di San Prospero, con sede in San Prospero sul Secchia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 16 gennaio 1962, repertorio numero 8616;

62) Società cooperativa Consorzio di miglioramento agrario di Zocca e zone limitrofe, con sede in Zocca (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 18 aprile 1961, repertorio n. 7939;

63) Società cooperativa di lavoro e trasporto fra operai addetti all'agricoltura - La Padovana-Anguillara Veneta, con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 22 giugno 1965, repertorio n. 15583;

64) Società cooperativa CO.VE.ZO. (Cooperativa Veneta Zootecnica), con sede in Padova, costituita per rogito Holler in data 23 aprile 1960, repertorio n. 36;

65) Società cooperativa agricola ACLI San Martino, con sede in Campo San Martino (Padova), costituita per rogito Rabitti in data 27 marzo 1963, repertorio n. 1558;

66) Società cooperativa agricola San Giorgio, con sede in Carrara San Giorgio (Padova), costituita per rogito Busi in data 8 settembre 1961, repertorio n. 8883;

67) Società cooperativa agricola produttori frutta dell'Adige-Castelbaldo, con sede in Castelbaldo (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 18 gennaio 1962, repertorio n. 8213;

68) Società cooperativa edilizia Viribus Unitis, con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 12 febbraio 1951, repertorio n. 21462;

69) Società cooperativa Ed. Domus Casoratese, con sede in Casorate Primo (Pavia), costituita per rogito Trigillo in data 8 ottobre 1963, repertorio n. 4344;

70) Società cooperativa edilizia Stella, con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 25 marzo 1964, repertorio n. 4671;

71) Società cooperativa edilizia San Biagio, con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Soldano in data 3 febbraio 1962, repertorio n. 5826;

72) Società cooperativa ed. Stelle Lucenti, con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Adamo in data 17 ottobre 1958, repertorio n. 2058;

73) Società cooperativa ed. Zavattarello, con sede in Zavattarello (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 25 febbraio 1964, repertorio n. 4617;

74) Società cooperativa ed. Turrena, con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 22 aprile 1950, repertorio n. 4038;

75) Società cooperativa edilizia Spes, con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 17 dicembre 1952, repertorio n. 12103;

76) Società cooperativa edilizia Militer, con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 1° luglio 1964, repertorio n. 56841;

77) Società cooperativa edilizia C.E.POL. - Costruzione edile poligrafici, con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 10 maggio 1957, repertorio n. 19146;

78) Società cooperativa edilizia Eburnea, consede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 24 marzo 1955, repertorio n. 6974;

79) Società cooperativa edilizia Ivana, con sede in Perugia, costituita per rogito di Fabio in data 19 dicembre 1964, repertorio n. 3073;

80) Società cooperativa agricola di servizi per conduzione con sede in Bastardo di Giano dell'Umbria (Perugia), costituita per rogito Martinangeli in data 27 luglio 1960, repertorio n. 12099;

81) Società cooperativa edilizia Case Nuove, con sede in Pantalla di Todi (Perugia), costituita per rogito Papi in data 23 settembre 1964, repertorio n. 18923;

82) Società cooperativa ed. Domus Tudertina, con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Papi in data 3 marzo 1965, repertorio n. 21887;

83) Società cooperativa ed. Casa del trattorista, con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 11 febbraio 1959, repertorio n. 23781;

84) Società cooperativa edilizia Juventus, con sede in Piacenza, costituita per rogito Molinari in data 16 maggio 1962, repertorio n. 20361;

85) Società cooperativa edilizia C.S.C.E. - Casa, con sede in Pisa, costituita per rogito Troysì in data 21 novembre 1963, repertorio n. 9579;

86) Società cooperativa edilizia Una Casa per Tutti, con sede in Pisa, costituita per rogito Lemmi in data 20 febbraio 1964, repertorio n. 62064;

87) Società cooperativa agricola contadini di Masiera di Bagnocavallo, con sede in Masiera di Bagnocavallo (Ravenna), costituita per rogito Farolfi in data 21 novembre 1951, repertorio n. 3937;

88) Società cooperativa fra produttori agricoli Vasola Valsenio, con sede in Casola Valsenio (Ravenna), costituita per rogito De Lorenzi in data 17 novembre 1953, repertorio n. 6408;

89) Società cooperativa agricola braccianti di Castelbolognese, con sede in Castelbolognese (Ravenna), costituita per rogito Bettucci in data 4 febbraio 1947, repertorio n. 9583;

90) Società cooperativa Cons. di Barbistio, con sede in Barbistio di Gaiole in Chianti (Siena), costituita per rogito Campanini in data 27 marzo 1961, repertorio n. 20963;

91 Società cooperativa Cons. Magazzino alimentare cooperativo, con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 31 ottobre 1944, repertorio n. 9790;

92) Società cooperativa ed. Felicitas, con sede in Terni, costituita per rogito Macrì in data 12 settembre 1964, repertorio n. 7155;

93) Società cooperativa ed. Casa Serena, con sede in Varese, costituita per rogito Zito Luciano in data 27 ottobre 1962, repertorio n. 7611;

94) Società cooperativa Lipia tra lavoratori edili e affini, con sede in Eraclea (Venezia), costituita per rogito Polizzi in data 11 febbraio 1964, repertorio n 1371;

95) Società cooperativa edilizia ferrovieri San Paolo, con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Afferni in data 31 agosto 1960, repertorio n. 9533;

96. Società cooperativa industria Basalto-Altavilla - C.I.B.A., con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Velo in data 1° giugno 1956, repertorio n. 10406;

97) Società cooperativa di consumo ACLI di San Giovanni in Monte di Barbarano, con sede in San Giovanni in Monte di Barbarano Vicentino (Vicenza), costituita per rogito Nikolassy in data 12 novembre 1947, repertorio n. 3393;

98) Società cooperativa edilizia Barbarigo, con sede in Noventa Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Valmarana in data 11 gennaio 1955, repertorio n. 9127;

99) Società cooperativa braccianti Campogrosso, con sede in Recoaro Terme (Vicenza), costituita per rogito Siminioati in data 13 giugno 1946, repertorio n. 6289.

(3266)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 22 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,85	624,88	624,78	624,80	—	624,75	624,78	624,92	624,88
$ Can.	578,40	578,25	578,50	578,60	578,30	—	578,625	578,60	578,40	578,90
Fr. Sv.	143,92	143,93	143,85	143,875	143,90	—	143,89	143,875	143,92	143,95
Kr. D.	83.84	83,85	83.85	83.82	83.80	—	83,84	83,82	83,84	83,84
Kr. N.	87,50	87,48	87,50	87,48	87,40	—	87,48	87,48	87,50	87,50
Kr Sv.	120,80	120,80	120,85	120,815	120,80	—	120,795	120,815	120,80	120,80
Fol.	172,69	172,67	172,80	172,75	172,60	—	172,735	172,75	172,69	172,40
Fr. B .	12,54	12,545	12,545	12,54375	12,55	—	12,5375	12,54375	12,54	12,54
Franco francese	126,72	126,77	126,71	126,685	126,70	—	126,69	126,685	126,72	126,70
Lst	1500,45	1499,50	1499,30	1499,40	1499,50	—	1499,40	1499,40	1500,40	1499,50
Dm. occ.	156,77	156,81	156,83	156,795	156,70	—	156,81	156,795	156,77	156,80
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1925	24,1940	24,17	—	24,185	24,1940	24;19	24,19
Escudo Port.	21,84	21,84	21,88	21,84	21,80	—	21,885	21,84	21.84	21,84
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,97	8,9720	8,90	—	8,9725	8,9720	8,97	8,97

Media dei titoli del 22 aprile 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100;075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,765
1 Dollaro canadese	578,612
1 Franco svizzero	143,882
1 Corona danese	83,83
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	120,805
1 Fiorino olandese	172,742
1 Franco belga	12,541
1 Franco francese	126,687
1 Lira sterlina	1499,40
1 Marco germanico	156,802
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,862
1 Peseta Sp.	8,972

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro, di cui alla tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare gli aspiranti muniti di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.

Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del precritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, altresì, il possesso dei seguenti altri requisiti:

1) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32°, salve le elevazioni previste dal settimo comma del presente articolo;

2) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

4) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

6) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1690, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella «A» allegata al decreto

luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8). 9), 10) e 11 della tabella « B » del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente numero due, lettera « c », i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati e invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947. n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 400 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno pervenire alla predetta direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico (i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne e non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, sono tenuti a fornire una esplicita dichiarazione in tale senso);

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

l) il proprio domicilio o l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) di due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) di due impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata della commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto amministrativo;
3) economia politica.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto civile;

b) diritto costituzionale;

c) elementi di diritto e procedura penale;

d) elementi di statistica;

e) nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma. salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco predetto nell'albo dell'amministrazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina elencati nel successivo art. 9.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

Art. 9.

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza di cui al precedente art. 8 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

4) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

6) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

9) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere eplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno; alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'art. 10.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1968
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 252

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X - Via Flavia, 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso, perchè . . . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto alla elevazione).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito nell'anno accademico . . . . presso l'Università . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . .
oppure: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

. . . . li . . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: Bosco

(2732)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di comandato presso il centro di studi di filologia italiana presso l'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Veduto l'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336, con cui si istituisce presso l'Accademia della Crusca un centro di filologia italiana allo scopo di promuovere lo studio e la edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura dalle orgini al secolo XIX;

Veduto l'art. 3 del citato decreto-legge, con cui si stabilisce che possono essere comandati presso il Centro, per il conseguimento dei fini a cui esso intende, insegnanti di ruodo di istituti medi di istruzione;

Veduti gli articoli 5 e 6 del regolamento del Centro, e la modifica approvata con decreto interministeriale 28 giugno 1952;

Apre il concorso a due posti di comando presso il Centro di studi di filologia italiana.

Il concorso è per titoli. Possono parteciparvi quegli insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione i quali abbiano spiccate attitudini agli studi di filologia italiana, a condizione che al momento della pubblicazione del presente bando di concorso non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea (non computando il tempo trascorso in servizio militare quali richiamati alle armi).

Gli aspiranti devono far pervenire, entro il 30 settembre 1968 all'Accademia della Crusca (piazza dei Giudici n. 1, Firenze) per mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, domanda su carta legale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di laurea;

3) notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica didattica del candidato;

4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga utile presentare.

I vincitori saranno comandati per un triennio e potranno essere confermati per successivo periodo di non oltre due anni.

Firenze, addì 1° marzo 1968

Il presidente dell'Accademia della Crusca: Giacomo DEVOTO

(3493)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 28 marzo 1968).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, n. 3 (tre) posti di aiutante di 2ª classe (ex coeff. 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale,* apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sara pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domana la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla direzione generale per il personale militare della Marina e alla direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante di 2ª classe, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 28 marzo 1968

p. *Il Ministro:* GUADALUPI

(3364)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1706 del 12 giugno 1967, col quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di condotte mediche vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1966;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte formulate dall'ordine professionale competente e dai comuni interessati;

Vista la designazione effettuata dalla prefettura di Arezzo;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1966, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Malasoma dott. Renzo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Arezzo;

Marceca dott. Ignazio, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Perugia;
Severi prof. dott. Antonio, direttore della clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Firenze;
Capone-Braga prof. dott. Mario, primario medico dell'ospedale civile « S. Maria Sopra i Ponti » di Arezzo.
Beni dott. Enrico, medico condotto del comune di Stia.

Segretario:

Migliorino dott. Giovanni, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
La commissioine avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Arezzo, viale Maginardo, n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Arezzo e all'albo pretorio della prefettuara di Arezzo e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 1° aprile 1968

Il medico provinciale f.f.: TIBIDÀ

(3366)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 13 del 29 aprile 1967 e n. 17 del 7 giugno 1967 concernenti il bando di concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Viareggio;
Visto il proprio decreto n. 34 del 3 novembre 1967, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
Visto il proprio decreto n. 49 del 24 gennaio 1968 concernente l'ammissione dei candidati al concorso;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione della graduatoria presentata dalla stessa commissione;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Viareggio:

1. Giunti Gastone . . . . punti 180,3639
2. Equi Angiolo . . . . » 177,7858
3. Stigliano Michele . . . . . . » 169,3825

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 26 marzo 1968

Il medico provinciale: SACCHETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 54 del 26 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario di Viareggio indetto con i decreti n. 13 del 29 aprile 1967, e n. 17 del 7 giugno 1967;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina del primo classificato nella graduatoria di merito al posto messo a concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e sue modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gastone Giunti, nato a Pisa il 20 aprile 1927, è nominato ufficiale sanitario del comune di Viareggio.
Il predetto sanitario assumerà servizio entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.
Il sindaco del comune di Viareggio ne è incaricato dell'esecuzione.

Lucca, addì 28 marzo 1968

Il medico provinciale: SACCHETTI

(3502)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1968, n. 18.

Contributi straordinari per manifestazioni ed opere a celebrazione di speciali solenni ricorrenze.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *marzo* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni al comune di Trieste per manifestazioni ed opere che si effettueranno nel corso dell'anno 1968, a celebrazione del cinquantenario dell'unione della città all'Italia.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni all'amministrazione provinciale di Gorizia per manifestazioni celebrative ed opere che si attueranno nell'anno 1968 in quella provincia e in particolare nel comune di Fogliano Redipuglia, sede del Cimitero monumentale dei caduti.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 milioni al comune di Aquileia per manifestazioni ed opere che si attueranno nel corso dell'anno 1968, a celebrazione del cinquantenario dell'unione all'Italia.

Art. 4.

E autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni al consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università di Trieste per l'organizzazione del « Simposio internazionale della fisica contemporanea » che si svolgerà a Trieste e nella Regione nel corso dell'anno 1968.

Art. 5.

I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'erogazione dei medesimi ha luogo in unica soluzione, su presentazione da parte degli enti assegnatari del programma delle manifestazioni e delle opere che intendono attuare.
E' fatto obbligo agli enti assegnatari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 24 con la denominazione: « Contributi straordinari per manifestazioni ed opere a celebrazione di speciali ricorrenze » e con lo stanziamento di lire 155 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di lire 100 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 498 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario

1967 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) — ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — e mediante storno di lire 55 milioni dal capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968.

L'onere di 155 milioni previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, fa carico al sopracitato capitolo 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 marzo 1968.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1968, n. **19**.

Provvedimenti per agevolare la frequenza delle scuole convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, delle scuole specializzate per ostetriche e assistenti sanitarie visitatrici, nonchè delle scuole per infermieri ed infermiere generiche e per puericultrici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *marzo* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad agevolare la frequenza delle scuole-convitto per infermiere professionali e per vigilatrici di infanzia, delle scuole specializzate per ostetriche, per assistenti sanitarie visitatrici, nonchè delle scuole per infermieri ed infermiere generiche e per puericultrici, ed a concedere, allo scopo, sovvenzioni agli enti presso i quali le scuole sono istituite, nonchè assegni di studio a favore degli allievi e delle allieve esterne.

Art. 2.

Le sovvenzioni sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore all'igiene e sanità, in base ad un programma annuale, approvato, su proposta di quest'ultimo, dalla Giunta medesima.

Nell'approvare il programma, di cui al precedente comma, la Giunta regionale determina la misura degli interventi, tenendo conto della disponibilità dello stanziamento di bilancio, delle necessità e dei bisogni accertati e di ogni altra circostanza che valga a comprovare la rispondenza delle iniziative programmate alle finalità della presente legge.

Art. 3.

Gli enti beneficiari destineranno le sovvenzioni di cui all'art. 1 al rimborso totale o parziale, secondo la misura determinata dalla Giunta regionale, della spesa relativa alla retta e di quella per la divisa a favore delle allieve frequentanti i corsi.

Ciascun ente è tenuto a sottoporre all'assessore regionale all'igiene e sanità il regolamento speciale che fissa le rette da pagarsi dalle allieve ed il modo di pagamento.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione nel decreto di concessione.

Art. 4.

Gli assegni di studio di cui all'art. 1 sono determinati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, tenendo cono della disponibilità dello stanziamento di bilancio e delle necessità e dei bisogni accertati degli allievi e delle allieve a seguito di documentata segnalazione dei consigli di amministrazione delle scuole.

Gli assegni predetti sono concessi alle allieve della scuola per ostetriche, per assistenti sanitarie, per infermieri ed infermiere generiche.

Le modalità di concessione degli assegni di studio saranno determinate con apposito regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi a cura della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Per le sovvenzioni previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970.

Per gli assegni di studio previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 sono istituiti i seguenti capitoli:

n. 285 con la denominazione: « Sovvenzioni a enti per agevolare la frequenza delle scuole convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, delle scuole specializzate per ostetriche e assistenti sanitarie e delle scuole per infermieri ed infermiere generiche e per puericultrici » e con lo stanziamento di lire 70 milioni; da prelevarsi dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n 6 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo);

n. 272 con la denominazione: « Assegni di studio a favore degli allievi e delle allieve delle scuole convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, delle scuole specializzate per ostetriche e assistenti sanitarie e delle scuole per infermieri e infermiere generiche e per puericultrici » e con lo stanziamento di lire 30 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 6 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Gli oneri di lire 70 e 30 milioni, indicati nei precedenti commi, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1968, rispettivamente ai sopracitati capitoli 285 e 272 e quelli relativi agli esercizi 1969 e 1970 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della Regione ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 marzo 1968.

BERZANTI

(3457)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.